



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Atto Suppletivo n. 1203 del Registro di Repertorio
n. 01-1/17 del Registro Atti Formali

Atto suppletivo con il quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, codice fiscale 00093910420, concede alla Lisa Group Srl, codice fiscale e partita Iva n. 04846810283 con sede in Pesaro, Strada tra i due porti n. 48, modifiche rilevanti della precedente concessione assentita con Atto Formale n. 5/2003 in data 17.12.2003 valida fino al 18.2.2034 e con accorpamento di ulteriori aree e specchi acquei già disciplinati con licenze infraquadriennali, fino al 31.12.2017, verso pagamento del canone annuo iniziale di euro 33.483,91 e successivamente di euro 50.564,36 a decorrere dall'1.1.2020 e cauzione di euro 70.000 di cui alla polizza fidejussoria rilasciata da Elba Assicurazioni Spa per tutta la durata della presente concessione, da integrarsi a euro 105.000 con decorrenza 1.1.2020.



AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

Atto Suppletivo n. 1203 del Registro di Repertorio

n. 01-1/17 del Registro Atti Formali

Atto suppletivo con il quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, codice fiscale 00093910420, concede alla Lisa Group Srl "Cantiere Navale Rossini", codice fiscale e partita Iva n. 04846810283 con sede in Pesaro, Strada tra i due porti n. 48, modifiche rilevanti della precedente concessione assentita con Atto Formale n. 5/2003 in data 17.12.2003 valida fino al 18.2.2034 e con accorpamento di ulteriori aree e specchi acquei già disciplinati con licenze infraquadriennali, fino al 31.12.2017, verso pagamento del canone annuo iniziale di euro 33.483,91 e successivamente di euro 50.564,36 a decorrere dall'1.1.2020 e cauzione di euro 70.000 di cui alla polizza fidejussoria rilasciata da Elba Assicurazioni Spa per tutta la durata della presente concessione, da integrarsi a euro 105.000 con decorrenza 1.1.2020.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2017 (duemiladiciassette) il giorno ventiquattro del mese di ottobre ad Ancona, nella sede dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, avanti a me Ufficiale Rogante Dott. Tito Vespasiani, designato alla ricezione degli atti di concessione dei beni demaniali marittimi giusta deliberazione n. 19 in data 6.2.97 del Presidente dell'Autorità Portuale ai termini dell'art. 9 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, approvato con D.P.R. 15.2.1952, n.328, ed alla presenza dei Sigg.ri :

Guido Vettorel

Luisella Manzotti



testimoni idonei a norma di legge, sono comparsi:

da una parte

il Sig. Rodolfo Giampieri, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Autorità stessa (d'ora in avanti anche "Autorità")

e dall'altra

il Sig. Roberto Napolitano, nato il 22.5.1971 a Milano, residente a Padova, Galleria degli Scrovegni n. 7, il quale interviene nella sua qualità di procuratore speciale, in forza della procura speciale rilasciata avanti al notaio Dott. Nicola Cassano in data 22.2.2016, che viene acquisita agli atti, della Società Lisa Group Srl codice fiscale e partita Iva 04846810283, con sede in Pesaro, Strada tra i due porti n. 48, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Pesaro - Urbino – REA n. PS 193775

SI PREMETTE QUANTO SEGUE

VISTO l'Atto formale n. 5/2003 stipulato dall'allora competente Capitaneria di Porto di Pesaro in data 17 dicembre 2003 (rep. n. A/146/2003), concernente il mantenimento in concessione ex art. 36 C.N. di un compendio per complessivi mq. 10.411 destinato alla cantieristica navale a favore del Cantiere Navale di Pesaro Srl;

CONSIDERATO che tale concessione è stata rilasciata per la durata di anni 30 con decorrenza dalla data di approvazione dell'atto da parte della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e interna intervenuta con Decreto in data 19 febbraio 2004 e che quindi la scadenza della stessa è stabilita per il giorno 18 febbraio 2034;



VISTA la licenza di subingresso n. 1/2016 rilasciata in data 21.04.2016 (rep. n A/17/2016) dall'allora competente Capitaneria di Porto di Pesaro con la quale la Lisa Group Srl "Cantiere Navale Rossini", con sede in Pesaro, Strada Tra i Due Porti n. 48 – C.F. 04846810283 è stata autorizzata a subentrare nel godimento della concessione demaniale marittima assentita con il suindicato atto formale;

CONSIDERATO che la Lisa Group Srl è titolare di altri rapporti concessori ex art. 36 C.N. assentiti nella formula della licenza infraquadriennale e più precisamente delle:

- Licenze 2/2016 e 3/2016, valide fino al 31.12.2017, relative ad un tratto di area demaniale marittima di mq. 920 e a uno specchio acqueo di mq. 3.912 per l'ormeggio di prua di 5 unità navali da diporto soggette a lavorazioni;
- Licenze 9/2014 e 12/2012, valide fino al 31.12.2017, per la concessione di due tratti di suolo demaniale, rispettivamente di mq. 6.507,50 e mq. 175,95;
- Licenza n. 01-3/2017, rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, valida fino al 31.12.2017, concernente un'area demaniale marittima di mq. 818, costituita da banchina con relativo scivolo, colonnina di servizio, e incluso specchio acqueo di mq. 587;
- Licenza n. 01-2/2017, valida fino al 31.12.2017, rilasciata dall'Autorità di Sistema Portuale, relativa al mantenimento di un'area demaniale di mq. 584, costituita da una banchina di mq. 70,48, con impianti vari e specchio acqueo di mq. 514;

RAVVISATA l'opportunità di inserire in un quadro organico tutti i rapporti concessori di cui sopra, rilasciando un unico atto di concessione, attraverso il presente atto suppletivo, anche al fine di assicurare certezza giuridica dell'investimento da parte del concessionario;



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona



VISTA l'istanza in data 29.7.2016 con la quale il concessionario LISA Group srl "Cantiere Navale Rossini" ha presentato all'allora competente Capitaneria di Porto di Pesaro un progetto articolato di ristrutturazione del cantiere;

CONSIDERATO che l'iter procedimentale approvativo dal progetto è stato incardinato presso lo Sportello Unico delle attività produttive del Comune di Pesaro (SUAP) ai sensi del DPR. 160/2010, risultando necessaria peraltro una deroga al vigente piano regolatore della città per legittimare gli interventi prospettati sull'area del cantiere;

CONSIDERATO che il SUAP del Comune di Pesaro ha convocato la Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 L. n. 241/90, alla quale sono stati invitati tutti gli organismi pubblici interessati alla definizione degli aspetti connessi all'iniziativa in questione e che, nella seduta conclusiva del 10 maggio 2017, la Conferenza dei Servizi si è espressa all'unanimità favorevolmente in ordine al progetto generale di ristrutturazione del cantiere navale, formulando varie prescrizioni e ciò ai fini dei successivi adempimenti finalizzati al rilascio del titolo unico, previa delibera del Consiglio Comunale, il tutto come da verbale in data 10.5.2017 che si allega al presente atto al n. 1 completo dei relativi allegati, verbale trasmesso dal Comune di Pesaro con nota in data 11.5.2017 (all. 2);

CONSIDERATO che in prospettiva della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione integrale del progetto in variante ai vigenti strumenti urbanistici, il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale, nella seduta del 30.5.2017 con delibera n. 16, ha espresso il proprio parere favorevole ai fini del rilascio di un atto di concessione suppletivo che legittimerà gli interventi prospettati dal punto di



vista degli interessi demaniali marittimi, ai sensi dell'art. 8 comma 3, lett. m) della L. 84/94, così come modificato dal D. Lgs. n. 169/2016;

CONSIDERATO che il Comune di Pesaro ha rilasciato il 7.9.2017 il titolo unico di competenza legittimante la realizzazione dell'intervento, con particolare riferimento agli interessi di natura urbanistico – edilizia;

TENUTO CONTO:

- dell'esito finale positivo della Conferenza dei Servizi di cui alla nota del Comune di Pesaro prot. 107649-16 in data 11.05.2017;
- del rilascio dell'autorizzazione doganale ai sensi dell'art. 19 del TULD;
- dei pareri favorevoli della Capitaneria di Porto di Pesaro, del Comando provinciale dei VV.F. di Pesaro, dell'Agenzia del Demanio, del Provveditorato OO.PP acquisiti nel corso della procedura;
- dell'acquisizione del Durc e dell'attestazione dell'Agenzia delle Entrate in ordine alla regolarità degli aspetti contributivi, previdenziali e fiscali del richiedente;
- che in data 27.7.2017 è stata richiesta l'Informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, non ancora rilasciata, e che risultano trascorsi i termini di cui all'art. 92 del precitato D. Lgs. 159/2011;
- della valutazione favorevole sull'investimento destinato ad una riqualificazione sostanziale di un'area da anni inattiva e connessa ad un progetto imprenditoriale di notevole spessore con forti ricadute sul piano occupazionale;

VISTA la predetta delibera del Comitato di Gestione n. 16 in data 30.5.2017;

CONSIDERATO pertanto che sussistono le condizioni per il rilascio del titolo di legittimazione per l'effettuazione del descritto intervento attraverso il rilascio di un



atto suppletivo di concessione demaniale ex art. 24, 2° comma, prima parte, del R.C.N. e ciò subordinatamente:

- alle condizioni e alle prescrizioni formulate nell'ambito della Conferenza dei Servizi suindicata che si richiamano integralmente;
- all'aggiornamento della documentazione tecnica relativa alla proprietà demaniale dopo la conclusione dei lavori;
- all'aggiornamento dei canoni demaniali;

VISTA la relazione descrittiva aggiornata in data 20.9.2017 presentata dalla LISA Group Srl Cantiere Navale Rossini (all. 3) in ordine all'intero progetto, corredata:

- dell'allegato grafico d'insieme da cui risulta la mappatura delle aree attualmente in concessione (all. 4),
- delle planimetrie generali da cui risultano lo stato di fatto (all. 5), e lo stato di progetto (all. 6);

CONSIDERATO che sulla base della rimisurazione di tutte le superfici già in concessione è risultato che l'esatta estensione delle stesse è di mq. 25.781,72;

CONSIDERATO che la delibera è stata assunta dal Comitato di Gestione sotto condizione sospensiva di efficacia, in attesa del rilascio del titolo unico di competenza del Comune di Pesaro legittimante la realizzazione dell'intervento, con particolare riferimento agli interessi di natura urbanistico – edilizia, e che tale titolo è stato rilasciato in data 7.9.2017

TUTTO CIO' PREMESSO



le parti come sopra costituite, della cui identità io Ufficiale Rogante sono personalmente certo, confermano la narrativa che precede e che forma parte integrante del presente atto, e convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 – Oggetto della concessione

Il presente atto suppletivo è rilasciato alla Società Lisa Group Srl quale titolo di legittimazione, dal punto di vista degli interessi demaniali, dell'ammodernamento, consistente nell'ampliamento e nella ristrutturazione del complesso produttivo afferente il cantiere navale denominato "Cantiere Navale Rossini" di Pesaro, sito in Comune di Pesaro, Strada tra i Due Porti n. 48, per esercitarvi attività cantieristica di manutenzione e refitting di grandi imbarcazioni e yachts fino a 60 metri, come da documentazione allegata: relazione descrittiva aggiornata (all. 3); stato di fatto (all. 5); stato di progetto (all. 6); piano investimenti (all. 7); piano di ammortamento (all. 8).

Il Concessionario si obbliga a utilizzare i beni demaniali esclusivamente per gli scopi per cui sono stati concessi.

Art. 2 – Durata

La presente concessione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà validità fino al 18.2.2034, data di scadenza dell'Atto Formale n. 5/2003 in data 17.12.2003.

Art. 3 – Canone

Il canone annuo iniziale è stabilito (base 2017) in euro 33.438,91 decorrente dall'1.1.2018 (salvo adeguamento Istat); a decorrere dall'1.1.2020 e per l'intera restante durata della concessione, esso sarà invece di euro 50.564,38 in relazione al nuovo canone che sarà dovuto, da quella data, per l'edificio denominato Naumachos, destinato ad attività diversa da quella cantieristica, consistente in



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona



servizi accessori rivolti a persone che, a vario titolo, operano nel cantiere (lavoratori del cantiere, personale delle imbarcazioni in manutenzione, ecc.).

Dalla predetta data dell'1.1.2020, per l'edificio Naumachos, il canone per la cantieristica, pari a euro 1.684,83, sarà pertanto sostituito con quello per la nuova destinazione di cui sopra, pari a euro 18.810,28.

Il canone annuo complessivo di concessione, come sopra individuato, sarà aggiornato annualmente, a decorrere dall'1.1.2018, in base all'indice Istat che sarà comunicato dal Ministero vigilante.

Art. 4 Cauzione e assicurazione

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto e della riconsegna dei beni demaniali in pristino stato, nonché dell'integrità dei beni stessi, il Concessionario ha prestato cauzione di importo pari a due annualità del canone di concessione e quindi di iniziali euro 70.000, e poi dall'1.1.2020 di euro 105.000.

La cauzione è stata prestata mediante fidejussione assicurativa rilasciata da Elba Assicurazioni Spa, contenente – tra l'altro - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui al 2° comma dell'art.1944 del codice civile, e all'eccezione di cui al 2° comma dell'art. 1957 c.c., l'impegno all'immediato pagamento dell'intera somma garantita a semplice richiesta scritta dell'Autorità, senza bisogno di alcun provvedimento da parte dell'Autorità Giudiziaria, e la validità sino a svincolo, e reca autentica notarile in ordine alle firme dei funzionari dell'Ente garante e alla loro facoltà di impegnare legalmente l'Ente stesso.

La cauzione ha durata pari a quella della concessione, con successivi rinnovi taciti annuali.



La cauzione sarà restituita dopo la scadenza della concessione sempre che la Concessionaria abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti.

Qualora, in applicazione dell'art. 47 del Codice della Navigazione, l'Autorità dovesse pronunciare la decadenza della concessione, il Concessionario presta sin d'ora il suo incondizionato assenso per sé, per i suoi mandanti ed eventuali aventi causa, affinché essa, senza bisogno di alcun provvedimento preventivo dell'Autorità Giudiziaria, possa incamerare, a suo insindacabile giudizio, secondo le cause e le circostanze che hanno dato luogo alla decadenza, una quota parte della suddetta cauzione o anche il suo intero ammontare.

La cauzione, qualsiasi sia il motivo per cui dovesse essere decurtata, dovrà essere reintegrata dalla Concessionaria nel termine di 15 giorni dall'intimazione che all'uopo sarà notificata dalla Autorità con lettera raccomandata.

La Concessionaria resta sempre responsabile degli oneri derivanti dagli obblighi assunti con la concessione, anche oltre la somma depositata a titolo di cauzione.

In caso di revoca o mancato rinnovo della fidejussione o polizza fidejussoria di cui sopra il Concessionario si impegna a costituire, a pena di decadenza della concessione, cauzione in numerario o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato.

Il Concessionario è altresì tenuto a stipulare e mantenere polizza assicurativa incendio, fulmine, scoppio dei beni in concessione per il massimale che sarà comunicato dalla Autorità, vincolata a favore dell'Autorità stessa.

Il Concessionario si impegna a rispondere in proprio di qualsiasi danno a lui imputabile, e non coperto, per qualsiasi motivo, dalla assicurazione di cui sopra, ivi comprese le eventuali franchigie.

Art. 5 – Manutenzioni e interventi straordinari



Sono a carico del Concessionario gli interventi di manutenzione ordinari e straordinari dei beni concessi.

Sono altresì a carico del Concessionario le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strutture insistenti sulle superfici in concessione, restando questi unico responsabile della loro funzionalità e della loro rispondenza a tutti i requisiti di legge.

Qualora l'Autorità effettui interventi manutentivi straordinari, o interventi migliorativi, il canone dovuto sarà aumentato del 5% dell'investimento (compresa eventuale Iva rimasta a carico dell'Autorità) per ciascun anno, a decorrere dal completamento dell'intervento e per la durata di 20 anni, fermo restando che l'aumento del canone annuale a tale titolo non potrà comunque superare il 100% del canone base vigente.

Art. 6 – Obblighi e responsabilità generali della Concessionaria

La Concessionaria:

- a) dovrà attenersi ed adempiere a tutte le condizioni e prescrizioni, che qui si richiamano integralmente, formulate nell'ambito della Conferenza di Servizi svoltasi il 10.5.2017, di cui si allega verbale, completo dei relativi allegati (all. 1), verbale trasmesso all'Autorità dal Comune di Pesaro con nota in data 11.5.2017 (all. 2);
- b) dovrà provvedere a propria cura e spese all'aggiornamento della documentazione tecnica relativa alla proprietà demaniale, dopo la conclusione dei lavori;
- c) con la sottoscrizione del presente atto, accetta espressamente sin d'ora l'aggiornamento dei canoni demaniali come stabilito al precedente articolo 3;
- d) in ordine ai lavori programmati, e di cui al "Piano investimenti" allegato al n. 7, ed al loro ammortamento di cui al "Piano di ammortamento" allegato al n. 8



dovrà provvedere, alla fine di ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a presentare la documentazione sottoelencata:

1. dichiarazione del Direttore Lavori che attesti la conformità dei lavori al progetto presentato (e allegato al n. 6);
 2. originali o copie conformi dei certificati di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori emessi dal Direttore Lavori per i lavori effettuati nell'anno, da cui risulti l'importo dei lavori stessi;
 3. dichiarazione riepilogativa resa dal legale rappresentante da cui risulti l'elenco dei lavori effettuati nell'anno, e per i quali inizia quindi l'ammortamento, con specificate le relative aliquote e i singoli importi ammortizzati;
 4. il nuovo "Piano di ammortamento" aggiornato sulla base di quanto sopra;
- e) non potrà, salvo l'attività di manutenzione ordinaria, apportare alcuna modifica ai beni in concessione o installarvi impianti, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità.

Le innovazioni autorizzate, qualora abbiano carattere di inamovibilità, saranno acquisite gratuitamente alla pertinenza demaniale marittima oggetto della concessione, senza alcun diritto a rimborso o compenso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinarne alla Concessionaria la rimozione, a spese di quest'ultima, alla scadenza della concessione;

- f) dovrà esercitare direttamente la concessione, restando espressamente vietata, sotto pena di decadenza della concessione stessa, qualsiasi forma di cessione a terzi dell'uso dei beni demaniali concessi, anche se a titolo gratuito;



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona



- g) non potrà destinare i beni concessi a usi diversi da quelli indicati nel presente atto senza espressa specifica autorizzazione dell'Autorità. Un uso diverso non autorizzato comporterà, oltre alla sanzione della decadenza della concessione, l'applicazione del diverso canone corrispondente all'uso realmente effettuato;
- h) dovrà mantenere per tutta la durata della concessione la copertura di tutti i rischi connessi all'esercizio della propria attività per danni che possano derivare all'Autorità e ai terzi, compreso il rischio incendio. Resta fermo che la responsabilità civile e penale per danni a persone e cose, derivante dall'esercizio della concessione, è esclusivamente della Concessionaria;
- i) dovrà corrispondere a tutte le richieste dell'Autorità per rilevamenti statistici, particolari studi e ricerche, nonché fornire dati e notizie riguardanti la società, qualora richiesti;
- j) nell'esercizio della concessione di cui al presente atto, nel mantenimento e utilizzo delle opere e degli impianti presenti nella stessa, e in generale nell'esercizio della propria attività, è tenuta a osservare tutte le prescrizioni di legge in materia, nonché tutte le norme regolamentari e le prescrizioni emanate o emanande dall'Autorità e dalle altre Autorità competenti. E' altresì tenuta a munirsi di tutte le altre licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni eventualmente occorrenti, da rilasciarsi a cura di altri Enti/Amministrazioni competenti, nonché all'osservanza di ogni onere e obbligo ad essi connessi;
- k) dovrà consentire in ogni momento il libero accesso ai beni demaniali oggetto della concessione al personale dell'Autorità nell'esercizio delle sue funzioni, prestando ogni possibile collaborazione;



- l) è direttamente responsabile verso l'Autorità dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione, anche oltre il limite della cauzione prestata, e verso i terzi, per qualsiasi danno derivante dall'esercizio della propria attività;
- m) la Concessionaria si obbliga e dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne l'Autorità da ogni pretesa, molestia, azione, danno, o responsabilità che da chiunque potesse derivare alla Autorità stessa per qualsiasi motivo in relazione all'esercizio della presente concessione;
- n) la Concessionaria si obbliga a uniformarsi alle vigenti norme doganali, di pubblica sicurezza, di prevenzione incendi, di sanità ed igiene pubblica, di tutela ambientale e di prevenzione degli infortuni, accettando a tal fine anche le limitazioni e le obbligazioni ad essa legalmente imposte dall'Autorità o dalle altre Autorità competenti.

Art. 7– Norme antincendio

La Concessionaria si obbliga a osservare e far osservare, nell'ambito dei beni concessi, i vigenti regolamenti della Autorità nonché le speciali disposizioni emanate da qualsiasi altra Autorità competente, contro il pericolo di incendio determinato in base alle normative vigenti.

Art. 8 - Assicurazione

La Concessionaria dovrà obbligatoriamente mantenere per tutta la durata della concessione assicurazione incendio, fulmine, scoppio, di tutte le opere ed i beni demaniali della concessione, sia quelli attualmente esistenti che quelli che fossero costruiti successivamente, presso una Compagnia di Assicurazioni di preventivo espresso gradimento dell'Autorità.



La polizza sarà soggetta all'approvazione dell'Autorità e sarà vincolata a favore della stessa, secondo quanto previsto ai successivi commi del presente articolo. La polizza sarà depositata presso l'Autorità.

La Concessionaria sarà responsabile della regolarità dei pagamenti delle rate di premio.

Nel caso di totale distruzione di beni oggi esistenti che venissero ricostruiti dalla Concessionaria, l'intero indennizzo pagato dall'Assicurazione andrà alla Concessionaria stessa.

Nel caso di totale distruzione di beni oggi esistenti che non fossero ricostruiti dalla Concessionaria, l'intero indennizzo pagato dall'Assicurazione andrà all'Autorità e la concessione si intenderà risolta senza che la Concessionaria possa alcunchè opporre o pretendere.

Nel caso di totale distruzione delle eventuali nuove opere costruite dalla Concessionaria, che venissero ricostruite dalla Concessionaria, l'indennizzo pagato dall'Assicurazione andrà alla Concessionaria stessa.

Nel caso di totale distruzione delle nuove opere costruite dalla Concessionaria, e queste non venissero ricostruite, l'indennizzo pagato dall'Assicurazione dovrà essere ripartito tra l'Autorità e la Concessionaria, alla quale ultima spetteranno tante quote parti dell'indennizzo stesso quanti sono gli anni che mancano al termine dell'ammortamento come da piano di ammortamento allegato al n. 8, come annualmente aggiornato ai sensi del precedente art. 6; la parte restante spetterà all'Autorità e la concessione relativamente alle opere in questione si intenderà risolta senza che la Concessionaria possa alcunchè opporre o pretendere.



Nei casi invece di danneggiamento parziale, l'indennizzo dell'Assicurazione andrà alla Concessionaria, la quale resterà obbligata a riparare i danni ripristinando la piena e soddisfacente efficienza delle opere.

Art. 9 - Sicurezza, prevenzione antinfortunistica e risarcimento danni

La Concessionaria assume in proprio ogni rischio di danno a persone, siano esse dipendenti o terzi, in dipendenza dell'attività lavorativa.

La Concessionaria è tenuta ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità dei suoi dipendenti e del personale di terzi, inclusa la collocazione di apposita segnaletica diurna e notturna, ove necessaria. Si impegna altresì a far osservare ai suoi dipendenti, ed in genere a tutte le persone che per conto suo avessero facoltà di accesso ai beni concessi, le specifiche norme di prevenzione degli infortuni e di igiene sul lavoro stabilite dalle vigenti normative per le attività svolte.

Nell'esercizio dei beni concessi, la Concessionaria dovrà osservare le norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, attuando tutte le forme di coordinamento della propria attività previste, nonché le disposizioni in materia di sicurezza emanate ed emanande dall'Autorità Portuale e dalle altre Autorità competenti.

Nel caso di mancato adempimento da parte della Concessionaria delle incombenze sopra dette, ferma restando la responsabilità civile o penale della stessa ai sensi di legge, rimarrà facoltà dell'Autorità adottare a suo insindacabile giudizio i provvedimenti che riterrà più opportuni, inclusa la decadenza della concessione ai sensi del successivo art. 14. Nel caso si verificassero danni a persone e/o cose la Concessionaria sarà tenuta, a sua cura e spese, al completo e sollecito risarcimento dei danni stessi e di ogni altro pregiudizio conseguente da chiunque sofferto.



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona



Art. 10 - Responsabilità e facoltà della Autorità

L'Autorità si riserva la facoltà di accertare in ogni momento l'osservanza degli obblighi derivanti dalla concessione, effettuando anche ispezioni, sia documentali che tecniche.

Art. 11 – Norme tecniche generali - Manutenzione dei beni

La Concessionaria è tenuta alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni, come sopra specificato.

In caso di mancata o deficiente manutenzione l'Autorità, qualora non ritenga di applicare l'art. 47 del Codice della Navigazione, potrà, dopo opportuna diffida con fissazione del termine per l'esecuzione dei lavori che saranno dettagliatamente indicati, in caso di inadempienza, provvedere d'ufficio a spese della Concessionaria all'esecuzione dei lavori rivalendosi sulla cauzione, fermo restando l'obbligo della Concessionaria per le spese eccedenti l'ammontare della stessa.

Art. 12 - Devoluzione opere

Alla scadenza del presente atto, o in caso di decadenza ai sensi del successivo art. 14, oppure di rinuncia della Concessionaria, le opere erette dalla Concessionaria, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione resteranno in assoluta proprietà del Demanio senza che alla Concessionaria spetti alcun indennizzo, compenso o rimborso di sorta, ove ciò non sia previsto dalle condizioni speciali di concessione, ferma restando la facoltà da parte dell'Autorità di richiedere, ove lo preferisca, la demolizione delle nuove opere erette e la riduzione dell'area in pristino stato, da farsi cura e spesa della Concessionaria.



Nel caso di revoca ai sensi del successivo art. 13, le opere erette dalla Concessionaria, complete di tutti gli accessori e delle pertinenze fisse ed in buono stato di manutenzione, resteranno parimenti in assoluta proprietà del Demanio.

Per le opere non ancora ammortizzate alla Concessionaria spetterà un indennizzo nei termini stabiliti al 4° e 5° comma dell'art. 42 del Codice della Navigazione.

Riscontrandosi difetto di manutenzione dei beni che devono rimanere in proprietà del Demanio, in tutti i casi previsti dalla legge, la Concessionaria, o chi per essa, sarà in ogni caso obbligata per le spese necessarie a rimettere tali opere in efficienza, dopo che l'Autorità l'avrà diffidata fissando il termine ed indicando dettagliatamente i lavori da eseguire.

In caso di inadempienza l'Autorità potrà ritenere le somme relative sulla cauzione senza che occorra alcun provvedimento preventivo dell'Autorità Giudiziaria ed a ciò la Concessionaria presta fin d'ora il suo incondizionato assenso per sé e per i suoi aventi causa.

Art. 13 - Revoca

L'Autorità si riserva la facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione ai sensi e con le modalità previste dall'art. 42 del Codice della Navigazione e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, anche successive alla data di sottoscrizione del presente atto, applicabili.

Il provvedimento di revoca sarà notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ed avrà effetto dalla data stabilita nella lettera stessa; tale preavviso non potrà essere inferiore a 90 giorni, salvo particolare ed eccezionale motivo di pubblico interesse a giudizio discrezionale dell'Autorità.

Art. 14 - Decadenza



L'Autorità si riserva la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione:

- per mancato uso della concessione stessa per un periodo superiore a sei mesi per fatto alla stessa Concessionaria imputabile;
- per omesso pagamento del canone annuale stabilito nella presente concessione;
- per inosservanza, anche parziale, degli obblighi stabiliti nella concessione;
- per mancata o gravemente incompleta realizzazione degli investimenti previsti nel presente atto;
- negli altri casi stabiliti dall'art. 47 del Codice della Navigazione e dalle altre disposizioni legislative e regolamentari, anche successive alla data di sottoscrizione del presente atto, applicabili.

Art. 15 - Scadenza - Rinnovo - Restituzione della pertinenza demaniale

Nel giorno successivo a quello della scadenza della concessione - come pure nei casi di revoca della concessione o di dichiarazione di decadenza - la Concessionaria dovrà aver sgomberato, a proprie spese, i beni e le pertinenze demaniali occupate, ed essere pronta a riconsegnarli nel pristino stato all'Autorità. Qualora la Concessionaria non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna del bene concesso l'Autorità, constatata l'abusività dell'occupazione della pertinenza demaniale marittima, procederà d'ufficio, ai fini penali ai sensi dell'art. 1161 del Codice della Navigazione, nonché secondo le modalità previste dall'art. 54 del Codice citato, disponendo l'incameramento di tutta la cauzione, o di parte di essa, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, per soddisfare i crediti che per ragioni della concessione fossero derivati, restando salva ogni ulteriore possibile azione dell'Autorità nei confronti



della Concessionaria debitrice qualora il deposito cauzionale fosse insufficiente al soddisfacimento dei crediti medesimi.

Art. 16 – Cessazione licenze precedenti

Dalla data di decorrenza del presente atto, come sopra individuata, le concessioni per licenza attualmente in essere, indicate in premessa, si intenderanno contestualmente risolte.

Art. 17 – Condizione risolutiva espressa

L'Autorità ha provveduto in data 27.7.2017 a richiedere l'informazione antimafia di cui all'art. 91 del D. Lgs. 159/2011, non ancora rilasciata.

Essendo decorsi i termini previsti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/2011 ai fini del rilascio dell'informazione antimafia, si procede al rilascio della presente concessione sotto espressa condizione risolutiva ai sensi della normativa vigente e, segnatamente, del precitato art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011.

Art. 18 - Sede - Controversie - Rinvio normativo

Per tutti gli effetti, la Concessionaria dichiara di eleggere il proprio domicilio in Pesaro presso la sua sede legale. Per tutte le controversie le parti dichiarano di assoggettarsi alla competenza esclusiva del Foro di Ancona.

Le previsioni del presente atto possono essere modificate in forza di disposizioni di legge e di disposizioni normative emanate o emanande da parte dell'Autorità.

Per quanto non espressamente contemplato nell'atto di concessione si applicano le disposizioni del Codice della Navigazione e relativo Regolamento, della Legge 28.01.1994, n.84, e successive modifiche, nonché le altre norme vigenti in materia, e, mancando queste, le disposizioni del Codice Civile.

Qualsiasi spesa inerente il presente Atto sarà a carico del Concessionario.

 20







Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona



E richiesto io Ufficiale Rogante ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura da me fattane a chiara e intelligibile voce in presenza dei testimoni, alle parti, che da me interpellate, prima di sottoscriverlo, hanno dichiarato essere l'atto conforme alla loro volontà.

Il presente atto consta di n. 6 fogli di carta bollata scritti su facciate 20 e righe 21 da persona di mia fiducia e n. 8 documenti allegati individuati con i numeri da 1 a 8 richiamati nel contesto del presente atto.

Lisa Group Srl "C.N. Rossini"

Autorità di Sistema Portuale
Del Mare Adriatico Centrale

Il Procuratore

Roberto NAPOLITANO

Il Presidente

Rodolfo GIAMPIERI

I Testimoni :

L'Ufficiale Rogante: Dott. Tito VESPASIANI

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona

il 07/11/17 al n° 1626 serie 1

con l'esazione di euro 15.631,00

L'Ufficiale Regante
(Dott. Tito Vespasiani)